

Non mancano al certo gli esempi, in cui anche questo sistema di argini è di utilissima applicazione; ma egli va soggetto a molte eccezioni, e sarebbe arduo assai il riputare che potesse convenire al presente caso.

Chi ha studiato alquanto la natura, l'indole e le accidentalità dei nostri torrenti alpini, avrà visto come generalmente riescano meglio gli argini a gettate di macigni informi che non i piccoli rivestimenti di ciottoli, e questo perchè, come le condizioni dell'alveo sono immensamente mutabili, gli argini per gettate hanno il vantaggio di adattarsi sempre alle diverse vicissitudini del fondo, senza lasciare perciò esposta ad offesa la sponda da esse protetta.

Questo discendere dei macigni per andare ad occupare i gorgi che si fanno sul fondo dell'alveo porta bensì una spesa di continua manutenzione, ma non bisogna credere neppure che gli argini a pietre piccole connesse con cemento non corrano esse pure i loro pericoli, che anzi, quando una rovina si manifesta in questi argini, è sempre di una conseguenza molto più estesa e di un danno molto più grave.

Io quindi opino che sia stato molto saviamente informato il presente progetto di legge il quale, tacendo nell'articolo 1 del sistema di argini da seguirsi, ne lascia all'articolo 2 la scelta agli studi ed al giudizio delle persone competenti, e che perciò convenga intanto mantenere l'articolo 1 quale è proposto, riservandomi poi di suggerire una modificazione all'articolo 2 quando la discussione verta sul medesimo.

**NIEL.** L'onorevole preopinante ha detto, se ho bene inteso, che poteva riservare le mie osservazioni all'articolo 2. Sta bene, ma per abbreviare la discussione io ho creduto di anticiparlo in questo articolo 1 colle altre cose dette.

Riguardo poi alla mia proposizione ho detto che era d'avviso che si dovesse fare l'arginatura longitudinale con rivestimento di pietre sole.

Mi pare, se mi sono ben spiegato, che ho detto che ci va sollevamento di terra di dietro, con piccole pietre di rivestimento davanti, e le gettate avanti come si usa in molti luoghi e come si è fatto nell'arginamento del Varo, il quale è più forte perchè è stato fatto a quel modo.

Sentirò le proposizioni che si faranno nell'articolo 2, e mi riservo allora di riprendere la parola per proporre l'emendamento accennato.

**DELLA MOTTA, relatore.** Debbo avvertire che è occorso un errore di stampa. Le rate da stanziarsi nei bilanci sono portate in lire 79,676 35, a vece che sarebbero solo di lire 78,676 35; così che ci sarebbe a fare una diminuzione di mille lire per ciascuna rata.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'articolo 1 con questa modificazione, cioè che la spesa a stanziarsi nei bilanci sarà soltanto di lire 78,676 35 per anno, invece di lire 79,676 35.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Il Ministero e gli interessati consortisti sono

svincolati dall'obbligo, decretato dalla legge succitata, di attenersi al disegno del signor ingegnere Imperatori in data 6 maggio 1856, restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte. »

Il deputato Spurgazzi ha facoltà di parlare.

**SPURGAZZI.** La semplicissima modificazione che desidererei introdotta in questo articolo non ne altera punto l'economia. Tende unicamente a renderlo più chiaro e ad escludere forse il pericolo di future contestazioni. Sul fine dell'articolo è detto: restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte. Io amerei che fosse qui introdotta la clausola: che saranno a giudizio del Congresso permanente riconosciute convenienti in via d'arte. E ciò per escludere alle volte il pericolo che i consortisti non vogliano credersi vincolati all'approvazione o al giudizio del Congresso permanente.

**DELLA MOTTA, relatore.** È il Ministero...

**SPURGAZZI.** Il Ministero può in questo caso avere un interesse non concorde coi consortisti, perchè, mentre il Ministero si obbliga in una somma determinata e fissa, i consortisti per conseguenza di questa legge dovrebbero sopperire del proprio a tutta quella maggiore spesa che potrebbe essere richiesta pel compimento delle opere. Ora, potrebbe benissimo avvenire che i consortisti, per sottrarsi ad un eccesso di spesa, ad una spesa quale sarebbe richiesta pel regolare compimento dei lavori, volessero adattarsi a qualche modificazione la quale potesse compromettere, se non il complesso delle opere, almeno in qualche parte l'arginamento del torrente. È quindi interesse del Governo di tutelare l'eseguitamento dell'opera per modo che l'opera stessa risponda allo scopo per cui è costrutta e per la quale lo Stato concorre con una somma cotanto egregia. Onde evitare conseguentemente che per l'avvenire possa insorgere dubbio sulla facoltà di adottare questa modificazione in via d'arte, piuttosto a giudizio dei consortisti che a giudizio del Ministero, credo sia bene nella legge stessa invocare l'autorità di quel corpo il quale è dai regolamenti preposto nello Stato a conoscere e giudicare di tutte le opere che riguardano la condotta delle acque, la difesa dei torrenti e le altre opere di simile natura. Proporrei quindi che l'articolo secondo fosse modificato colla semplice introduzione in esso delle parole seguenti: « le modificazioni che a giudizio del Congresso permanente saranno riconosciute convenienti in via d'arte. »

**BONA, ministro dei lavori pubblici.** Il Ministero ha la consuetudine di non introdurre modificazioni nei progetti di lavori d'arte, senza prima avere sentito il Congresso permanente, e ciò farebbe certamente anche in questa circostanza. Ma, del resto, il Ministero non è vincolato dall'opinione del Congresso perchè esso si limita ad emettere un semplice parere. Dunque io accetto la modificazione solo cambiando una parola: non direi a giudizio, direi invece: *sentito prima il Congresso permanente*, perchè il ministro deve essere sulla pro-